



Comune di Villaricca

Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 18

Data 16.10.2019

OGGETTO: **Esclusione parziale dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dalla Cooperativa Ambiente 2000 a r.l.**

L'anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre, alle ore 10.30, nella sede Comunale, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sigg.:

Dott.ssa Annalisa VESSELLA - PRESIDENTE	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. Raffaele BARBATO	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. Francesco CASABURI	PRESENTE	X	ASSENTE	

Premesso

- che il comune di Villaricca, con delibera consiliare n.19 del 18 maggio 2018 , ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 28 settembre 2018 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 10 ottobre 2018 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott.ssa Annalisa Vessella, dott. Raffaele Barbato, dott. Francesco Casaburi;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "TUEL"), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 10 ottobre 2018 si è regolarmente insediata presso il comune di Villaricca eleggendo quale presidente la dott.ssa Annalisa Vessella;
- che, ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 10.10.2018, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 3 del 05/12/2018, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;

Visto l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

Visto l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2 ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

Considerato, secondo quanto precede, che, il comune di Villaricca a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto ha deliberato, con atto del Consiglio Comunale n. 46 adottato nella seduta del 21.12.2018 ai sensi dell'articolo 259 del T.U.E.L., l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018 -2020 e relativi allegati e che, di conseguenza, la Commissione straordinaria di liquidazione è competente relativamente ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 35/2013, depositata il giorno 8.1.2013, con il quale è stato affermato il principio che il diritto a percepire sia le spese sia gli onorari di difesa liquidati in sentenza sorge con il deposito della sentenza medesima, ciò in virtù della previsione dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale *"il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa"*;

Vista l'istanza presentata dalla Cooperativa Ambiente 2000 a r.l, nella persona del legale rappresentante Sig. ra Parente Serafina in data 11.09.2019 ed assunta al protocollo dell'Ente al n. 14273 del 11.09.2019, con la quale il creditore ha chiesto l'ammissione alla massa passiva della liquidazione del debito del Comune di Villaricca per la somma di euro 19.165,50 per il servizio di assistenza minori, comprensivo di spese di giudizio come da Decreto Ingiuntivo n. 2869 del 30/05/2018 del Tribunale di Napoli Nord nello specifico

	Fattura	Data	Importo
1	N. 29E	29/05/2017	euro 2.604,00
2	N. 33E	02/10/2017	euro 2.520,00
3	N. 34E	03/11/2017	euro 2.604,00
4	N. 38E	04/12/2017	euro 2.520,00
5	N.04E	11/01/2018	euro 2.604,00
6	N.09E	31/01/2018	euro 2.604,00
7	N.10E	01/03/2018	euro 2.352,00
8	N.17E	03/04/2018	euro 672,00
		Totale	18.480,00

spese di giudizio per complessivi euro 685,50;

Visto l'avvio del procedimento per l'esclusione parziale del credito con prot. 14744 del 19/09/2019 ;

Rilevato che i debiti di cui ai punti 6) 7) e 8) per un importo di euro 5.628,00 della sopra indicata tabella si riferiscono ad atti e fatti di gestione dell'anno 2018, e per le motivazioni espresse in precedenza, non rientrano nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione;

Ritenuto altresì che il debito, per un totale di euro 685,50 comprensivo di accessori, deriva dal Decreto Ingiuntivo n. 2869 del 30/05/2018 del Tribunale di Napoli Nord e che l'epoca in cui è insorta l'obbligazione da parte del Comune deve essere fatta coincidere con il deposito della sentenza stessa avvenuto in data 30/05/2018; pertanto, il suddetto debito si riferisce ad atti e fatti di gestione verificatisi nell'anno 2018 per cui non rientra, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, nella competenza della Commissione straordinaria di liquidazione,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

1. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, il debito di euro 5.628,00 riferito alle fatture n. 09E/2018 - 10E/2018 - 17E/2018 vantato dalla Cooperativa Ambiente 2000 a r.l in quanto di competenza dell'anno 2018;
2. di non ammettere alla massa passiva della liquidazione, ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del TUEL, il debito di euro 685,50 per spese di giudizio derivanti dal Decreto Ingiuntivo n. 2869 del 30/05/2018 del Tribunale di Napoli Nord;
3. di riservarsi di decidere con successivo provvedimento in merito all'inserimento nella massa passiva della liquidazione del residuo credito di euro 12.852,00 riferito alle fatture 29E/2017-33E/2017-34E/2017-38E/2017 e 04E/2018;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, al Responsabile del settore Affari Generali e al Responsabile dei servizi sociali ed assistenziali per il seguito di competenza, al Segretario Generale, al Responsabile del settore Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Villaricca;

La presente deliberazione, immediatamente eseguibile ex art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. I della L.R. n. 44/91. a cura dell'ufficio pubblicazioni del Comune di Villaricca;

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Presidente
Dott.ssa Annalisa Vessella

Componente
Dott. Raffaele Barbato

Componente
Dott. Francesco Casaburi